



AVVISO PUBBLICO

“ZAC - Zena Active Citizens

Centro storico”

per la concessione di contributi in regime *de minimis* di cui al Reg. UE n. 2023/2831 a favore di imprese costituite o costituenti mediante procedura valutativa a graduatoria

PN Metro Plus e Città Medie del Sud 2021-2027
(FONDI SIE)

Obiettivo di policy “Agenda digitale e innovazione urbana” – CUP B36D23000280006

Scheda progetto GE1.1.3.1.a “ZAC - Zena Active Citizens”

Quesiti

Cofinanziato con il contributo dell'Unione Europea nell'ambito del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.





QUESITO 45.

Si chiede se la sezione xxx, pur rientrando nell'area ammissibile del Bando ZAC, appartenga formalmente al sestiere Maddalena o al sestiere Molo ai fini della valutazione della coerenza territoriale (Premialità fino a 8 punti), considerando che nella mappa appare posizionata in prossimità del confine tra i due ambiti.

Si chiede, altresì, se, pur non rientrando nell'area target ai fini della Premialità 1, sia possibile concorrere per l'attribuzione degli 8 punti relativi alla coerenza tra l'attività proposta e lo scenario del sestiere di appartenenza.

RISPOSTA

L'unità censuaria xxx, non rientrando nel perimetro delle aree target, è comunque inserita all'interno del perimetro di ammissibilità e, in particolare, nel sestiere della Maddalena, come rappresentato nel Geoportale del Comune di Genova, nel livello presente a catalogo denominato "Zone storiche".

Inoltre, ai fini dell'attribuzione della premialità 1, in base alla tabella riportata all'art. 4 dell'Avviso pubblico, afferente ai criteri di valutazione, l'impresa con sede operativa non localizzata all'interno di una delle aree target non potrà concorrere all'attribuzione degli 8 punti. Potrà, invece, concorrere all'attribuzione degli altri punteggi previsti all'interno della sezione "Progetto d'impatto".

QUESITO 46.

Si chiede se l'indirizzo della sede operativa segnalato in domanda possa essere modificato entro i 60 giorni dalla firma dell'accordo di concessione e/o prima della fine del progetto (restando sempre all'interno dell'area scelta tra le 3 previste dal bando)?

RISPOSTA

Si prega di prendere visione del quesito 35, pubblicato a questo link: <https://www.comune.genova.it/sites/default/files/2025-05/Quesiti%20pervenuti%20al%2006.05.2025.pdf>

QUESITO 47.

Si chiede se uno spazio delimitato e chiuso all'interno di un coworking possa essere indicato come sede operativa dell'azienda costituenda.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 2 "Soggetti ammessi a presentare proposte" dell'Avviso pubblico, non sono considerati ammissibili, quali titoli di disponibilità degli immobili, i contratti di comodato d'uso o i contratti d'uso di spazi attrezzati a uso promiscuo o temporaneo (es. contratti di servizio per postazioni di lavoro dentro co-working), altro equivalente.

QUESITO 48.

Si chiede se il progetto debba durare 18 mesi o se possa durare anche 12 mesi.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 7 "Spese ammissibili", il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria dell'Accordo di concessione del contributo, di cui all'art. 8, e comprende i successivi 18 mesi. Tuttavia, non è preclusa una durata inferiore dei progetti, fermo restando che la coerenza tra le attività di progetto previste e la dimensione temporale individuata per la loro realizzazione sarà oggetto di valutazione e attribuzione di punteggi (cfr. art. 4, tabella sui Criteri di valutazione, Caratteristiche dell'investimento) da parte della Commissione giudicatrice.



QUESITO 49.

Si chiede se il contributo previsto sia pari al 100% delle spese.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 6 "Risorse finanziarie disponibili e tipologia di sostegno" dell'Avviso pubblico, la percentuale dei contributi concedibili è definita nella misura del 100% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti in attuazione dei progetti selezionati.

QUESITO 50.

Si chiede se i fornitori delle spese possono essere extra UE.

RISPOSTA

In linea di massima è possibile rivolgersi anche a fornitori extra UE, fermo restando il rispetto delle previsioni del DPR 633/1972, nonché delle indicazioni contenute all'art. 10 "Rendicontazione" dell'Avviso pubblico.

QUESITO 51.

Si richiede un chiarimento in merito al Modulo 2 "Proposta progettuale". Alla sezione 2.3 "Premialità 3 - Collaborazione con altre attività", nel campo 2.3.1 si richiede di presentare eventuali soggetti terzi con cui si collaborerà. Nel caso di più soggetti è consentito compilare un campo 2.3.2 di max 1500 caratteri per ogni soggetto?

RISPOSTA

Non è possibile duplicare la sezione 2.3.2, pertanto dovranno essere utilizzati i caratteri previsti (1.500 max) per descrivere tutte le collaborazioni attivate. Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, è possibile allegare alla domanda di partecipazione eventuali lettere di sostegno, sottoscritte dalle attività economiche e/o sociali con cui si intende collaborare per la realizzazione del progetto.

QUESITO 52.

Si chiede se sia ammissibile la busta paga dell'amministratrice della start up (soggetto proponente) se legata ad un contratto di co.co.co per il ruolo di amministratrice, oppure se sia necessaria un'altra tipologia di contratto. L'amministratrice sarà attiva al 100% sul progetto e in fase di rendicontazione verranno indicate le ore da lei spese sul progetto.

RISPOSTA

Gli orientamenti giurisprudenziali in materia escludono che un amministratore di una società possa essere incaricato di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Tuttavia, l'amministratore ha diritto a ricevere un compenso (c.d. emolumenti) per l'attività svolta nell'esercizio di tale ruolo/funzione. Una quota parte di tali emolumenti può essere considerata, per il controvalore del tempo effettivamente dedicato alle attività specificamente previste per l'attuazione del progetto, costo ammissibile a titolo di spese per personale interno.

QUESITO 53.

Si chiede se siano ammissibili eventuali compensi sotto forma di prestazioni occasionali per le altre due socie della start up (soggetto proponente) per attività specifica svolta sul progetto.

RISPOSTA

Si conferma tale possibilità, alle seguenti condizioni:

- che l'incarico e il relativo siano stati approvato dagli organi societari competenti (es. assemblea dei soci, consiglio di amministrazione);
- che l'attività venga svolta dal socio in autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchica;



· che, nel caso di servizi di natura diversa da quelli intellettuali, vengano ottemperati gli adempimenti prescritti dall'INPS per l'attivazione dei contratti di lavoro autonomo occasionale (es. comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro dare evidenza dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di comunicazione, stabilito dalla L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021, volto a "svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive" nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali – al netto delle esclusioni previste - rispettare i limiti di cui all'art. 54 bis, co. 1, lett. c, del D. L. 50/2017).

Resta comunque raccomandabile l'affidamento di servizi a soggetti esterni, onde poter ovviare a problemi di interessenza e conflitto di interessi.

QUESITO 54.

Ad oggi la start up che si configurerà come soggetto proponente ha solo una sede legale in un'area non pertinente con il bando. Uno dei partner chiave con cui la start up svilupperà il progetto, però, ha la sede operativa (ottenuta tramite il bonus affitti) nel distretto interessato e la startup si sta accordando con tale partner per aprire l'unità locale presso la sede del partner. Il contratto di affitto, tuttavia, risulta intestato al partner. È sufficiente la visura camerale attestante l'unità locale della start up all'interno del sestiere? Oppure è necessario fornire altra documentazione per attestare la sede e l'operatività all'interno del distretto?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso pubblico, ai fini della dimostrazione del possesso della disponibilità fisica della stessa unità produttiva/locale è richiesta, entro 60 giorni dalla stipula dell'Accordo di concessione del contributo, la produzione di idoneo titolo, debitamente registrato, che garantisca l'uso della stessa sede fisica per una durata almeno pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda di accesso al contributo. Non sono considerati ammissibili, quali titoli di disponibilità degli immobili, i contratti di comodato d'uso o i contratti d'uso di spazi attrezzati ad uso promiscuo o temporaneo (es. contratti di servizio per postazioni di lavoro dentro co-working), altro equivalente. Inoltre, si invita a prendere visione del quesito n. 15 pubblicato al seguente link: https://www.comune.genova.it/sites/default/files/2025-04/Quesiti%20pervenuti%20al%2009.04.2025_0.pdf

QUESITO 55.

Si chiede se l'associazione sportiva xxx, con sede in Genova, Via xxx, rientri nei requisiti per la partecipazione al bando.

RISPOSTA

Si invita a prendere visione delle FAQ pubblicate sul sito istituzionale. In particolar modo, si segnalano i seguenti quesiti di interesse:

- n. 10 reperibile al seguente link: https://www.comune.genova.it/sites/default/files/2025-04/Quesiti%20pervenuti%20al%2009.04.2025_0.pdf
- n. 22 reperibile al seguente link https://www.comune.genova.it/sites/default/files/2025-04/Quesiti%20pervenuti%20al%2022.04.2025_0.pdf ove è possibile verificare l'unità censuaria di riferimento.

QUESITO 56.

Si chiede se sia possibile partecipare come associazione culturale costituenda da costituire nei 20 gg successivi all'approvazione del progetto.

RISPOSTA



Ai sensi dell'art. 2 "Soggetti ammessi a presentare proposte" dell'Avviso pubblico, sono ammissibili al contributo concesso dall'Avviso "Imprese costituenti (con impegno a formalizzare la relativa costituzione entro 20 giorni dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale delle proposte pervenute in risposta al presente Avviso Pubblico). Nel caso in cui l'impresa non venisse costituita nei termini sopra indicati, non sarà possibile procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di concessione del contributo, pertanto, il soggetto proponente si intenderà decaduto dal diritto a ricevere il contributo."

Si invita, inoltre, a prendere visione delle FAQ pubblicate sul sito istituzionale, con riferimento puntuale al quesito N. 10 reperibile al seguente link: https://www.comune.genova.it/sites/default/files/2025-04/Quesiti%20pervenuti%20al%2009.04.2025_0.pdf

QUESITO 57.

Si chiede se un insegnante di chitarra con Partita Iva possa candidare il proprio progetto pur non avendo un'impresa, ma essendo semplicemente un libero professionista.

RISPOSTA

Si invita a prendere visione dei quesiti n. 2 al seguente link: <https://www.comune.genova.it/sites/default/files/2025-03/Quesiti%20pervenuti%20al%2028.03.2025.pdf> e n. 11 al seguente link: https://www.comune.genova.it/sites/default/files/2025-04/Quesiti%20pervenuti%20al%2009.04.2025_0.pdf

QUESITO 58.

In base all'art. 11, per i successivi 3 anni dall'ultimo contributo erogato il soggetto si impegna a non dar luogo alle successive lettere a, b e c. Si chiede se, alla luce di ciò, l'attività portata avanti debba essere legata alla sede operativa avviata grazie ai contributi del bando ZAC, oppure se possa proseguire, essendo attività di servizi, rinunciando ad avere la sede nel caso in cui la stessa dovesse risultare non indispensabile.

RISPOSTA

Si invita a prendere visione dell'art. 2 dell'Avviso pubblico, in particolare ove si dichiara che "Entro 60 giorni dalla stipula dell'Accordo di concessione del contributo, tale unità produttiva/locale dovrà risultare censita presso il Registro delle imprese e permanere in attività per tutta la durata del progetto e per i tre anni successivi all'ultimo pagamento a saldo del contributo di spettanza, in conformità al principio di stabilità delle operazioni, di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060."

QUESITO 59.

Si chiede, con riguardo alla polizza fidejussoria, se possa essere sottoscritta anche dal responsabile del progetto, in luogo del legale rappresentante della ditta.

RISPOSTA

Si ricorda innanzitutto che la polizza fidejussoria è necessaria solo laddove il soggetto selezionato richieda, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso pubblico, l'anticipazione del 40% del contributo. Inoltre, alla Civica Amministrazione dovrà essere presentata copia della polizza stipulata tra l'Impresa beneficiaria del contributo e la banca/assicurazione che ha emesso la polizza stessa.

QUESITO 60.

Si chiede se il Modulo 6 – Schema Polizza Fidejussoria sia solo da firmare, come impegno ad avere in seguito un documento fidejussorio specifico, oppure vada già compilato indicando chi fornirà la garanzia.

RISPOSTA



Si ricorda che la polizza fideiussoria è necessaria solo laddove il soggetto selezionato richieda, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso pubblico, l'anticipazione del 40% del contributo. Pertanto, il Modulo 6 è strettamente funzionale alla stipula di idonea polizza fideiussoria, solo in caso di richiesta dell'anticipazione del 40% da parte dei soggetti selezionati, che avranno sottoscritto l'Accordo di concessione del contributo.

QUESITO 61.

Si chiede se, per la compilazione del Modulo 3 - Proposta economica e, in particolare, per la parte relativa al Conto Economico Previsionale, si debba tener conto del contributo eventualmente ottenuto attraverso il bando Zac o meno.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui il proponente abbia reperito un locale con un canone di locazione pari a 500 euro al mese, nel budget, per la parte sul canone di locazione, il proponente inserirà 9.000 euro, ovvero $500\text{€} \times 18$ (supponendo che ciò rispetti il limite del 10% rendicontabile).

Si chiede se il proponente, nel compilare il Conto Economico Previsionale, debba tenere conto che, per i primi diciotto mesi, il canone di locazione non rappresenterà un costo, essendo coperto dalle risorse a bando, e se, conseguentemente, alla riga 18 del Conto Economico (Godimento beni di terzi), si debba imputare zero euro per la prima annualità e 3.000€ (ossia $500\text{€} \times 6$) per la seconda annualità.

RISPOSTA

Si segnala che il Modulo 3 "Proposta economica" è articolato in due fogli Excel distinti:

1. "Budget di progetto", in cui dovrà articolare le voci di spesa per l'attuazione della proposta progettuale in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 7 "Spese ammissibili" dell'Avviso pubblico;
2. "Conto economico previsionale", che dovrà essere compilato in aderenza al criterio di valutazione relativo all'investimento produttivo e, in particolare, all'item denominato "Sostenibilità economico-finanziaria" (cfr. art. 4 "Criteri di Valutazione delle proposte" – Tabella). Il soggetto proponente dovrà dimostrare la capacità dell'iniziativa di autosostenersi finanziariamente attraverso i ricavi derivanti dalla relativa attività economica, articolati su tre anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota di contributo di competenza. Tale documento, pertanto, è necessario a stimare i ricavi e i costi attesi del progetto d'impresa su un orizzonte temporale futuro (nel caso di specie 3 anni), con l'obiettivo di valutarne la sostenibilità economica. Le voci ricomprese nel modulo in oggetto dovranno riportare l'indicazione puntuale delle previsioni finanziarie senza distinguere le voci di spesa coperte dall'eventuale contributo a fondo perduto; tali considerazioni potranno eventualmente essere riportate nel punto descrittivo (max 1.000 caratteri) indicando *"eventuali commenti a chiarimento delle ipotesi sottostanti la formulazione delle voci del conto economico previsionale"*.

In conclusione, i costi di locazione andranno imputati integralmente nel Conto economico previsionale, senza tener conto dell'eventuale contributo del bando Zac.

QUESITO 62.

Si chiede se, nell'ambito dell'attività di un'artigiana che aprirà il suo punto vendita nel sestiere della Maddalena, sia possibile inserire nel budget il costo per la partecipazione a fiere, inteso come costo pagato per la disponibilità dell'area espositiva non come costi di viaggio. In caso di risposta affermativa, la voce in cui inserire questo costo è quella per spese di comunicazione e promozione?

RISPOSTA

In linea generale, una tipologia di costo come quello da Lei presentato potrebbe essere riconducibile alla voce di spesa "Spese per l'acquisizione di beni e servizi" e, in particolare, alla lettera d) Spese per comunicazione e promozione.

Tuttavia, si rammenta che ogni spesa deve rispettare i requisiti generali di cui all'art. 7 dell'Avviso pubblico (*"Per essere considerata ammissibile, una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:*



- *essere strettamente funzionale alla realizzazione dell'intervento e prevista all'interno del budget di progetto (Modulo 3);*

- *essere pertinente e coerente con le finalità del presente Avviso Pubblico).*

Infine, si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, dovrà essere prodotta una documentazione minima per la rendicontazione delle spese (si invita a prendere visione di quanto stabilito al Punto 2 relativo all'acquisizione di beni e servizi).

QUESITO 63.

Si chiede se sia possibile inserire nel budget i canoni di Leasing, riferiti al periodo di realizzazione dell'Avviso pubblico, per attrezzature da destinare all'implemento della produzione.

RISPOSTA

Il contratto di leasing non era esplicitamente previsto tra le spese ammissibili all'interno dell'Avviso pubblico. Tuttavia, si ritiene possa costituire costo ammissibile, nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 20 del DPR n. 66/2025. Si segnala, alla luce dei contenuti del citato art. 20 del DPR 66/2025, che la rendicontazione di tali costi risulta complessa, pertanto si invita il proponente ad effettuare le proprie valutazioni sull'opportunità di ricorrere a tale fattispecie.

QUESITO 64.

Si chiede se, nell'ambito dell'attività di un'artigiana che aprirà il suo punto vendita nel sestiere, sia possibile inserire nel budget il costo delle materie prime utilizzate per la lavorazione.

RISPOSTA

Le spese per l'acquisto di materie prime non sono ammissibili, in quanto afferenti all'ordinario funzionamento dell'attività imprenditoriale, quindi, non pertinenti e coerenti con le finalità dell'Avviso.

QUESITO 65.

Si chiede, relativamente ai box 2.2 del Modulo 2 "Proposta progettuale", se i 2000 caratteri previsti siano da considerarsi per tutto il punto o per ciascuno dei format di innovazione.

RISPOSTA

Si segnala che, per la compilazione della sezione 2.2.1 del Modulo 2, dovranno essere utilizzati i caratteri previsti (massimo 2.000 caratteri spazi inclusi) per descrivere l'impatto che l'applicazione del/i format di innovazione potrà generare nel sestiere individuato. I caratteri, dunque, sono complessivi e non afferenti a ciascun format selezionato.

QUESITO 66.

Si chiede istruzioni su come poter pagare l'imposta di bollo con modello F24.

RISPOSTA

Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di bollo, pari a Euro 16,00, questo può essere effettuato tramite F24. Il modulo F24 si compila come segue:

- Sezione contribuente: dati anagrafici del contribuente
- Sezione erario: codice tributo: 1552
- Anno di riferimento: 2025
- Importi a debito versati: euro 16,00.

QUESITO 67.

Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di erogazione del contributo, in particolare per quanto riguarda la possibilità di cumulare l'anticipazione con gli stati di avanzamento.

In particolare, si chiede se l'anticipazione del 40%, ottenuta previa presentazione di garanzia fideiussoria, sia da considerarsi aggiuntiva rispetto agli importi che possono essere successivamente richiesti attraverso gli stati di avanzamento trimestrali (fino al 50%), oppure se l'anticipazione sia compresa all'interno del limite massimo del 50% erogabile tramite stati di avanzamento, e quindi debba essere assorbita nei rimborsi trimestrali.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 9 "Erogazione del contributo", l'importo di ciascuno stato di avanzamento trimestrale dovrà essere tale da assorbire proporzionalmente l'anticipazione. Si invita, inoltre, a prendere visione dei quesiti n. 6, 7, 8 pubblicati al seguente link: <https://www.comune.genova.it/sites/default/files/2025-03/Quesiti%20pervenuti%20al%2028.03.2025.pdf>

QUESITO 68.

Si chiede se sia ammissibile alla partecipazione al Bando ZAC il Circolo XXX, che è una APS, dotata di partita iva, che svolge in modo marginale attività commerciale.

Il proponente dichiara di aver trovato nell'Allegato 2 al bando un esempio che si riferisce al circolo ARCI di Padova, *"che dovrebbe avere caratteristiche simili a quelle del richiedente"*.

RISPOSTA

Si precisa innanzitutto che l'Allegato 2, denominato "Atlante di casi ed esempi", raccoglie una serie di buone prassi che intendono ispirare i soggetti proponenti nella messa a punto delle proprie idee progettuali. L'Allegato 2 non riguarda in alcun modo le casistiche di soggetti ammissibili, specificate, invece, all'art. 2 dell'Avviso pubblico.

A tal proposito, l'Avviso ZAC individua, quali soggetti ammessi a presentare domanda per l'erogazione del contributo, i seguenti soggetti:

- Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), ivi comprese le reti-soggetto, regolarmente iscritte nel registro della Camera di Commercio;
- imprese sociali, iscritte nell'apposita sezione delle imprese sociali del RUNTS.

Il Circolo XXX è un'Associazione di Promozione Sociale, fattispecie diversa dall'impresa sociale e conseguentemente non ammissibile all'Avviso.

Tuttavia, laddove l'Ente del Terzo settore (diverso dall'impresa sociale) fosse iscritto al Registro delle Imprese, sarebbe qualificabile come impresa e, rispettando il dimensionamento delle MPMI, potrebbe partecipare.

QUESITO 69.

Si chiede se le eventuali lettere di sostegno (di cui all'art. 5 dell'Avviso pubblico) possano essere sottoscritte da figure diverse dal Legale rappresentante.

RISPOSTA

Le eventuali lettere di sostegno possono essere sottoscritte o dal Legale rappresentante dei soggetti che intendono collaborare con il proponente oppure da persone munite di idoneo potere di firma all'interno dei soggetti stessi.

QUESITO 70.

Si chiede se, all'interno del Modulo 2, la sezione 2.1.3. "Ambito di attività che interessa l'investimento produttivo" possa essere compilata barrando attività afferenti a più sestieri.



RISPOSTA

All'interno della sezione 2.1.3. vanno barrate le sole attività afferenti al sestiere di intervento, in coerenza con la sede operativa individuata per la realizzazione del progetto (cfr. Modulo 1, sezione 2.2 "Localizzazione della sede operativa").

Cofinanziato con il contributo dell'Unione Europea nell'ambito del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

